

# STATUTO DELLA C.G.I.L. CALABRIA

## VIII CONGRESSO REGIONALE

**Approvato dal Comitato Direttivo Regionale nella seduta del 07/06/2004**

### Titolo I Principi costitutivi

#### *Premessa*

Lo Statuto della CGIL Calabria viene redatto in armonia con i principi stabiliti nello Statuto della CGIL Nazionale approvato al XIV Congresso.

#### Articolo 1 - Definizione

La Confederazione generale italiana del lavoro Calabria (Cgil Calabria) è un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, pluri-etnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'auto tutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o etero diretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

L'adesione alla Cgil Calabria è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fede religiosa, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionale, sociali e di interessi, nonché l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

La Cgil Calabria è affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (Ces), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o Sindacati di categoria.

La Cgil Calabria, inoltre, è affiliata alla Cisl internazionale.

La Cgil Calabria ha sede in Catanzaro.

#### Articolo 2 – Principi Fondamentali

La Cgil Calabria basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.

La Cgil Calabria ispira la sua azione alla conquista dei rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l'umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto

equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

La Cgil Calabria considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.

La Cgil Calabria ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, proponendosi di contribuire alla sua affermazione come autentica Confederazione Sindacale Internazionale, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

La Cgil Calabria è, altresì, impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la Cgil Calabria opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dall'adozione, da parte della Ces, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento di particolarismi nazionali, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La Cgil Calabria afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità tra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.

La Cgil Calabria tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.

La Cgil Calabria è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

La stessa autonomia della CGIL Calabria, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

La Cgil Calabria considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui

si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.

La Cgil Calabria considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

### Articolo 3 – Iscrizione alla Cgil Calabria

L'iscrizione alla Cgil Calabria avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della lega Spi, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).

Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo alla Cgil Calabria.

L'iscrizione alla Cgil Calabria è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

### Articolo 4 - *Diritti delle iscritte e degli iscritti*

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil Calabria e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi/e hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, fermo restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e maggioranza alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto alla Cgil Calabria ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguarda.

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil Calabria hanno diritto alla piena tutela sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil Calabria.

La Cgil Calabria deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte

e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori che possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

La Cgil Calabria tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

#### *Articolo 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti*

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil Calabria partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/i rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della CGIL Calabria, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

#### *Articolo 6 - Democrazia sindacale*

I cardini su cui poggia la vita democratica della CGIL Calabria sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Cgil Calabria, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil Calabria, in assenza del

- mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
- c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti gli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
- d) il diritto di dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo, e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della CGIL, il valore della confederalità;
- g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
- di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
  - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
  - di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti attribuite al Comitato di garanzia;
  - di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL, attribuito al Collegio di verifica e al Collegio statutario;
  - di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organismi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della CGIL - attribuita al Collegio statutario nazionale;
- h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentanza compiuta della complessità della Cgil Calabria, costruita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica; espressioni vitali della nostra base sociale;
- i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione

negli incarichi esecutivi, ispirata a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e meglio utilizzare le esperienze;

- 1) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sede e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.

Al Comitato direttivo nazionale della CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

- 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.

#### Articolo 7 – *Incompatibilità*

La Cgil Calabria ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme.

Questo principio della solidarietà contrappone la CGIL Calabria ad ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico.

La CGIL Calabria considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil Calabria, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Cgil Calabria, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della Cgil Calabria come soggetto contrattuale.

L'adesione alla Cgil Calabria è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati direttivi delle Federazioni o Sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia

della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia della Cgil Calabria si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Cgil Calabria), di Istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazioni, devono essere autorizzate dal Centro regolatore regionale;
- appartenenza ad organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché gli organi esecutivi degli stessi;
- qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- assunzioni di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione s'intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.

L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil Calabria a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

## Titolo II Delle strutture e delle forme organizzative

### *Articolo 8 - Struttura organizzativa*

La struttura organizzativa della CGIL Calabria, in ogni suo assetto o specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere

la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.

Nei luoghi di lavoro e nel territorio la CGIL Calabria identifica nell'assemblea degli iscritti/e e della lega Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil Calabria e delle sue categorie e dello Spi. L'assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti/e Cgil o il Direttivo della lega Spi, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di una affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La CGIL Calabria si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori e dei pensionati:

- I Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale; le leghe dei pensionati; i Comitati per il lavoro; le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati e interinali;

- La Camera del Lavoro Territoriale di: Catanzaro-Lamezia, Cosenza, Crotona, Gioia Tauro, Reggio-Locri, Pollino-Sibari-Tirreno, Vibo Valentia, che comprendono le C.d.L. Comunali, nonché le federazioni o sindacati territoriali di categoria.

- Le federazioni o i sindacati regionali di categoria

- Le strutture di rappresentanza costituite dal Comitato direttivo della Cgil Calabria.

Le Cgil regionali e le federazioni o Sindacati nazionali di categoria e lo Spi svolgono ruolo di centri regolatori.

L'autonomia dei centri regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative risponde alle necessità di contare su una struttura complessivamente in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali e di categoria. Tale autonomia non può essere intesa come separatezza; sarà, pertanto, necessaria una ricerca unitaria, fra i vari centri regolatori, in grado di realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di affermazione della confederalità ai vari livelli. I centri regolatori suddetti concerteranno, pertanto, le decisioni. In caso ciò non si realizzasse interverrà la Cgil Nazionale in funzione di Centro Regolatore superiore.

L'azione della Cgil Calabria è volta, altresì, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente spetta al Comitato Direttivo del Centro Regolatore definire le regole di costituzione e riconoscimento stabilendone i poteri, le prerogative e le risorse.

Spetta inoltre al Comitato direttivo della Cgil Calabria decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone, i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La Cgil Calabria è comunque impegnata a promuovere forme di aggregazione degli immigrati con il compito di costituire le strutture che rispondono meglio alle esigenze degli immigrati. Tali strutture devono avere ruolo, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l'autonomia delle decisioni politiche.

Il Comitato Direttivo della CGIL Calabria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti decide, d'intesa con le strutture interessate, la costituzione o la eventuale soppressione delle Camere del Lavoro Territoriali definendone gli ambiti territoriali; stabilisce d'intesa con le strutture nazionali, i livelli congressuali delle Categorie, fermo restando che in materia di accorpamenti e/o scorpori la competenza è del Congresso Confederale nazionale.

#### Articolo 9 - *CGIL Regionali*

Al Comitato Direttivo della CGIL Calabria spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto Regionale e dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL, oltrechè la decisione, da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo confronto con le strutture interessate, sulla costituzione o l'eventuale soppressione delle Camere del Lavoro territoriali definendone gli ambiti territoriali.

La CGIL Calabria ha il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le strutture confederali e di categoria esistenti sul territorio regionale, promuove e gestisce le vertenzialità regionali sui temi d'interesse generale.

La CGIL Calabria è centro regolatore e pertanto interviene sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza.

La CGIL Calabria interviene, altresì, sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio; sul regolamento del trattamento degli apparati; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi, la cui responsabilità di indirizzo e controllo è affidata alle diverse Camere del Lavoro.

La CGIL Calabria coordina l'attività svolta a livello regionale degli Enti e Istituti Confederali.

#### Articolo 10 - *Camere del Lavoro Territoriali*

La Camera del Lavoro Territoriale comprende le organizzazioni sindacali della CGIL nell'ambito del territorio sindacale.

I sindacati locali fanno parte della Camera del Lavoro Territoriale attraverso il rispettivo sindacato territoriale.

La Camera del Lavoro Territoriale dirige e coordina l'azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali sui temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei sindacati ad assolvere i propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'Organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; promuove la costituzione dei Comitati per il lavoro e delle strutture di rappresentanza decise dal

Comitato direttivo della Cgil; è responsabile degli indirizzi e del controllo di tutti i servizi nel territorio. Oltre a ciò esplica competenze e poteri che le derivano dallo Statuto della CGIL Calabria.

La C.d.L.T., d'intesa con i sindacati di categoria, stabilisce gli ambiti e la presenza delle categorie, a livello comunale, senza valenza congressuale. Coordina l'attività svolta dagli enti e istituti confederali.

#### Articolo 11 – Federazioni o Sindacati di categoria

Si fa riferimento integrale all'articolo 11 dello Statuto nazionale della Cgil.

#### Articolo 12 – Sindacato pensionati

Si fa riferimento integrale all'articolo 12 dello Statuto nazionale della Cgil.

#### Articolo 13 – *Le Strutture di servizio*

La Cgil Calabria e le sue strutture, al fine di realizzare un'efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituzioni, Enti, Società) per l'erogazione dei servizi.

La Cgil Calabria considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e in questo contesto la finalità della politica dei servizi della Cgil Calabria è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione delle strategie dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.

Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione.

La qualità del servizio e della tutela espressa dal sistema dei servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell'integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

L'esercizio dell'indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre decisioni relative alle proprie competenze, spettano al Direttivo nazionale della Cgil, ai Comitati direttivi regionali e territoriali.

### Titolo III Organi della Confederazione

#### Articolo 14 - *Organi della CGIL Calabria*

- a) Sono Organi deliberanti:
  - Il Congresso Confederale
  - Il Comitato Direttivo
- b) Sono Organi esecutivi:
  - La Segreteria
  - La Direzione
- c) E' organo di indirizzo programmatico:
  - Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati
- d) Sono Organi di controllo amministrativo:
  - Il Collegio dei Sindaci
  - Gli Ispettori
- e) Sono Organi di giurisdizione disciplinare interna e di garanzia statutaria:
  - Il Comitato Regionale di Garanzia
  - Il Collegio di verifica

#### Articolo 15 - *Congresso Confederale*

Il Congresso è il massimo organo deliberante della CGIL.

Esso viene convocato, in via ordinaria, ogni 4 anni od ogni qual volta la sua convocazione venga deliberata dal Comitato Direttivo Regionale o richiesta da almeno un decimo (1/10) degli iscritti/e.

Anche i Congressi delle C.d.L.T. vengono convocati, in via ordinaria, ogni 4 anni od ogni qual volta la sua convocazione venga deliberata dai Comitati Direttivi territoriali o richiesta da almeno un decimo (1/10) degli iscritti/e alla CGIL territoriale.

I delegati vengono eletti per il 50% dai Congressi delle CGIL Comprensoriali e per il 50% dai Congressi dei sindacati di categoria. Analogo criterio viene adottato nei vari Congressi delle C.d.L.T.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la facoltà di voto e di essere eletti è riservata soltanto agli iscritti/e.

Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai Congressi del livello successivo sono di competenza - nel rispetto di quanto fissato dallo Statuto vigente e dal regolamento Congressuale approvato dal C.D. della CGIL Nazionale - dal massimo organismo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso.

Tale organismo deve anche stabilire il rapporto tra il numero di iscritti/e ed il numero di delegati da eleggere.

Il congresso straordinario della CGIL Calabria, delle C.d.L.T., delle Federazioni o Sindacati di Categoria Regionali e Territoriali è convocato:

- Entro sei mesi dal commissariamento della struttura in conformità alle norme dello Statuto della CGIL.

- Quando richiesto dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo della rispettiva organizzazione.
- Quando richiesto da almeno 1/10 degli iscritti alla struttura, su proposta motivata, da sottoporre alla valutazione del relativo Comitato Direttivo.

I compiti del Congresso Regionale della CGIL sono i seguenti:

- definisce le linee e la strategia politica programmatica, come indirizzo per tutte le strutture a livello regionale e come contributo di elaborazione per il Congresso Nazionale della CGIL;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale;
- elegge il Comitato Direttivo della CGIL Calabria;
- approva lo Statuto della CGIL Regionale;
- elegge il Comitato di Garanzia;
- elegge il Collegio dei Sindaci;
- elegge il Collegio di Verifica.

Tali compiti, parimenti, spettano ai congressi degli altri livelli di categoria e confederali territoriali.

#### *Articolo 16 - Comitato Direttivo CGIL Calabria*

Il Comitato Direttivo Regionale è il massimo organo deliberante della CGIL Calabria tra un congresso e l'altro.

Ad esso vengono affidati i compiti di dirigere la confederazione sul piano regionale, nell'ambito degli orientamenti decisi dal congresso Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale regionale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la CGIL Calabria, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del congresso confederale regionale.

Ad esso è affidato altresì il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'art.6 del presente Statuto e sulla base delle decisioni del C.D. della Cgil, in materia di regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di applicazione di regole amministrative in conformità alla legge 460/97; di regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale.

Il Comitato Direttivo della Cgil Calabria stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti Confederali, Società, Associazioni, Fondazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La Presidenza o la Direzione degli enti e istituti confederali partecipano al Comitato Direttivo della Cgil Calabria; le stesse presentano annualmente al Comitato direttivo della Cgil Calabria la relazione sulla attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla segreteria, riferito all'esercizio dell'anno

successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva, il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Spetta al Comitato Direttivo definire norme di comportamento - per casi di azioni sindacali che interessano più categorie o servizi essenziali di pubblica utilità - che garantiscano che le stesse siano decise d'intesa, nei rispettivi ambiti, con le C.d.L.T., le CGIL Regionali, la CGIL Nazionale e che si esercitano in un quadro di salvaguardia della utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni in caso di non rispetto.

Il C.D. è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.

Le vacanze che si verificano al suo interno, per varie ragioni, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate con apposite cooptazioni, da parte dello stesso C.D., fino al massimo di 1/3 dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Comitato direttivo stesso.

Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le nuove cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di 1/10 del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo provvede alla sostituzione di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato di garanzia, del Collegio di verifica, del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.

La composizione del C.D. Regionale della CGIL Calabria - e più in generale gli organi direttivi ai vari livelli regionale e territoriali - dovrà prevedere la presenza di un numero congruo di lavoratori e lavoratrici in produzione, nonché di pensionati/e, in rappresentanza dei diversi settori produttivi e dei vari soggetti sociali.

Ogni componente del C.D. regionale, e ciò varrà anche per gli altri livelli dell'organizzazione, ha diritto di partecipare a riunioni di natura congressuale delle varie strutture confederali con facoltà di prendere la parola.

Il C.D. si doterà di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il C.D. viene convocato dalla Presidenza - in accordo con la Segreteria Confederale - almeno una volta a trimestre e ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento.

Il C.D. elegge:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria;
- La Direzione;
- gli Ispettori Regionali.

Il C.D. può convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e dei delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Spetta al C.D. della CGIL Calabria - qualora un organo direttivo o esecutivo di organizzazioni della CGIL Calabria assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla CGIL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi i ripetuti ed immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della confederazione - decidere con maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, la proposta alla Cgil Nazionale, di scioglimento di detto Organo, e la nomina di un commissario. Il

Comitato Direttivo Nazionale nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il congresso straordinario della struttura interessata.

Nella delibera del Comitato Direttivo Regionale dovranno essere indicate le motivazioni della proposta.

Le decisioni del C.D. CGIL Regionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

Il Presidente del C.D. Regionale partecipa di diritto alle riunioni della Direzione.

I compiti previsti per il Comitato Direttivo Regionale, in quanto applicabili, valgono anche per i Comitati Direttivi delle C.d.L.T.

### Articolo 17 - *Segreteria Regionale*

La Segreteria è l'organo esecutivo che attua collegialmente i deliberati del C.D. e della direzione regionale; assicura il coordinamento e la direzione di tutte le attività confederali e le relazioni con la CGIL Nazionale e con tutte le strutture sindacali del territorio regionale.

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, Uffici e Servizi della CGIL, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; decide, d'intesa con le strutture regionali, sui distacchi e sui permessi cumulativi; presenta al C.D., per l'approvazione, i bilanci della CGIL Calabria.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CGIL Regionale.

La Segreteria Regionale può attribuire ad altra persona la rappresentanza legale relativamente ai negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale e finanziario; tale nomina può essere revocata in qualsiasi momento e senza preavviso, provvedendo contestualmente alla formazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il C.D.

I ruoli e le attribuzioni, compresa la rappresentanza legale, previsti per la Segreteria Regionale e per il Segretario Generale della CGIL Regionale, in quanto applicabili, valgono anche per gli stessi organi eletti a livello territoriale.

### Articolo 18 - *Assemblea Regionale dei Quadri e dei delegati*

Il C.D. della CGIL Calabria convoca l'Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati. L'Assemblea deve essere composta per oltre il 50% di lavoratori e lavoratrici in produzione, di pensionati/e. Essa ha finalità consultiva e di indirizzo programmatico.

Gli orientamenti scaturiti dall'Assemblea debbono essere sottoposti all'approvazione del C.D. Regionale.

### Articolo 19 - *Collegio dei Sindaci*

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL Calabria.

Esso è composto da cinque (5) componenti effettivi e due (2) supplenti, eletti a voto palese dal Congresso Confederale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della CGIL Calabria; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio elegge al suo interno una Presidenza cui spetta il compito della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio è invitato permanente alle riunioni del C.D.

Nelle C.d.L.T. deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei Sindaci, composto da un massimo di 3 componenti effettivi più 2 supplenti. I compiti previsti per il Collegio dei Sindaci Regionale, in quanto applicabili, valgono per i Collegi dei Sindaci delle C.d.L.T.

### Articolo 20 - *Ispettori*

In quanto Centro Regolatore, il C.D. della CGIL Calabria elegge tre (3) Ispettori effettivi e due (2) supplenti scelti fra iscritti/e che abbiano i requisiti di competenza necessaria.

Essi sono vincolati al massimo di riservatezza.

Hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti Confederali, Società e Associazioni.

Si attivano su mandato esplicito conferito da Organismi dirigenti o da strutture e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, inoltre, se necessario, anche al Collegio dei Sindaci di riferimento.

Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del C.D.

### Articolo 21 - *Comitato Regionale di Garanzia*

Il Comitato Regionale di Garanzia è l'organo di giurisdizione interna della CGIL Calabria.

Esso è composto da quattro (4) membri effettivi e quattro (4) supplenti, invitati permanenti con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti, rappresentanti in pari percentuali di strutture Confederali e di Categoria.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso Confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/i con un minimo di 10 anni di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

L'appartenenza al Comitato di Garanzia è incompatibile con incarichi esecutivi dello stesso livello.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

Il Presidente del C.R.G. è invitato permanente alle riunioni del C.D.

#### *Articolo 22 - Collegio Regionale Verifica*

Il Collegio Regionale di Verifica è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL Calabria.

Esso è composto da cinque (5) componenti effettivi e cinque (5) supplenti, quest'ultimi con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso Confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti tra gli iscritti/e con un minimo di dieci (10) anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Il Comitato elegge al suo interno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

Il Presidente del Collegio è invitato permanente alle riunioni del C.D.

### Titolo IV Dell'Amministrazione

#### *Articolo 23 - Contributi Sindacali e Solidarietà*

La CGIL Calabria, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori.

Ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con eventuali sottoscrizioni autorizzate dagli organi dirigenti delle strutture CGIL, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolarmente iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal C.D. della CGIL Calabria. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal C.D. della CGIL Calabria.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti, è stabilita dal C.D. Nazionale della CGIL.

La CGIL Calabria decide nel proprio C.D. i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli altri centri regolatori.

La CGIL Calabria, al fine di attivare processi del proprio reinsediamento sociale e organizzativo, d'intesa con le C.d.L.T. e le Categorie regionali e dello Spi, definisce strumenti di intervento finanziario e organizzativi per destinare risorse e mezzi a progetti mirati.

La CGIL Calabria - allo scopo di assicurare il puntuale riparto delle quote spettanti alle varie strutture - in coerenza con le decisioni assunte dai Centri Regolatori ai vari livelli, conferma il meccanismo di canalizzazione regionale del riparto automatico delle entrate finanziarie.

La CGIL Calabria e tutte le sue strutture non possono distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

Il patrimonio della CGIL Calabria e delle sue strutture, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro Regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di scioglimento della Cgil Calabria, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 , del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

#### *Articolo 24 - Attività Amministrativa*

L'attività amministrativa della CGIL Calabria e delle sue strutture deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi funzionale alle esigenze e alle concrete disponibilità economiche di ogni struttura, e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, chiarezza e trasparenza.

Per un corretto adempimento di tali attività, vengono predisposti i seguenti adempimenti:

- a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti" in conformità alla legge 460 del 4/12/97, del Bilancio consuntivo e di quello preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute dall'Inca;

- b) il C.D. di ogni struttura viene convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre il bilancio preventivo viene approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori, delle istanze direttive e della struttura a livello superiore, le quali hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) l'attività amministrativa del Comitato degli iscritti, dei Comitati interaziendali e dei Comitati per il lavoro è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;
- e) i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere annualmente resi pubblici, con mezzi di comunicazione idonei, fra gli/le iscritti/e alle rispettive strutture.

#### *Articolo 25 – Autonomia Giuridica e Amministrativa*

Le Camere del Lavoro Territoriali, la CGIL Regionale, le Federazioni o Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti Confederali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto stabilito dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

A fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti, al di fuori da decisioni assunte in organismi dirigenti, che comportino oneri alle strutture dirette, la CGIL può rivalersi sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

### Titolo V Giurisdizione interna

#### *Articolo 26 - Sanzioni Disciplinari*

Si fa riferimento integrale all'articolo 26 dello Statuto Nazionale della CGIL.

#### *Articolo 27 - Comitati di Garanzia*

Si fa riferimento integrale all'articolo 27 dello Statuto Nazionale della CGIL.

### Articolo 28 - *Collegi di Verifica*

Si fa riferimento integrale all'articolo 28 dello Statuto Nazionale della CGIL.

### Articolo 29 *Divieto di fumare*

E' fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello Confederale e di Categoria.

### Articolo 30 *Norma Finale*

Le norme del Titolo III del presente Statuto rappresentano punto di riferimento per gli assetti organizzativi delle strutture confederali e di categoria della CGIL Calabria.

Il presente Statuto della CGIL Calabria è integrativo di quello Nazionale approvato al XIV Congresso Nazionale della CGIL.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto nazionale della CGIL.

## Indice

	Pag.
<b>Titolo I</b>	
<b>Principi costitutivi</b>	
<i>Premessa</i>	1
Art. 1 - Definizione	1
Art. 2 - Principi fondamentali	1
Art. 3 - Iscrizione alla Cgil Calabria	3
Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti	3
Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti	4
Art. 6 - Democrazia sindacale	4
Art. 7 - Incompatibilità	6
<b>Titolo II</b>	
<b>Delle strutture e delle forme organizzative</b>	
Art. 8 - Struttura organizzativa	7
Art. 9 - Cgil Regionale	9
Art. 10 - Camere del Lavoro Territoriali	9
Art. 11 - Federazioni o sindacati di categoria	10
Art. 12 - Sindacato pensionati	10
10	
Art. 13 - Strutture di servizio	10
<b>Titolo III</b>	
<b>Organi della Confederazione</b>	
Art. 14 - Organi della CGIL Calabria	11
Art. 15 - Congresso Confederale	11
Art. 16 - Comitato Direttivo CGIL Calabria	12
Art. 17 - Segreteria Regionale	14
Art. 18 - Assemblea Regionale dei Quadri e dei Delegati	14
Art. 19 - Collegio dei Sindaci	15
Art. 20 - Ispettori	15
Art. 21 - Comitato Regionale di Garanzia	15
Art. 22 - Collegio Regionale Verifica	16
<b>Titolo IV</b>	
<b>Dell'Amministrazione</b>	
Art. 23 - Contributi sindacali e solidarietà	16
Art. 24 - Attività amministrativa	17
Art. 25 - Autonomia giuridica e amministrativa	18
<b>Titolo V</b>	
<b>Giurisdizione interna</b>	
Art. 26 - Sanzioni disciplinari	18
Art. 27 - Comitati di Garanzia	18
Art. 28 - Collegi di Verifica	18
Art. 29 - Divieto di fumare	19

